

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 276/44/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Tributaria la parte in epigrafe ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2003.

Sostiene parte ricorrente la illegittimità dell'atto a lei notificato e da lei impugnato poiché non ha mai rivestito alcuna carica nella società, della quale era mero socio di capitale e non socio unico come pretende l'Ufficio. Alla luce di quanto sopra, afferma il ricorrente, non ha alcuna responsabilità per il pagamento delle imposte, non rientrando nel novero dei sostituti di imposta e conclude chiedendo l'annullamento dell'accertamento per difetto di rappresentanza del destinatario della notifica.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Monza e Brianza, la quale ha ribadito la correttezza del proprio operato precisando altresì che la presentazione del ricorso sana ogni vizio di notifica e conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva in primo luogo che il destinatario della notifica è un socio, senza alcun potere di rappresentanza della società e, come tale, non legittimato nemmeno a ricevere notifiche.

Né può essere condivisa la tesi dell'Ufficio che con la presentazione del ricorso ogni vizio è da ritenersi sanato, atteso che con il ricorso il ricorrente non è entrato nel merito della pretesa ma ha semplicemente eccepito la propria carenza di potere rappresentativo della società e quindi la assoluta irritualità ed inefficacia della notifica a sue mani.

Alla soccombenza dell'Ufficio segue la sua condanna alla rifusione delle spese legali quantificate in Euro 1.000,00.- oltre oneri fiscali e previdenziali.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e condanna l'ufficio alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 1.000,00.- oltre oneri fiscali e previdenziali.